

Pubblicato il 21/10/2022

N. 06504/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03339/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3339 del 2021, proposto da Bruno Ferronetti, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Roberto Caruso, Valentina Consolazio, Federica Illuminato, Marianna Morelli, Valentina Visconti, Angela Castaldi, Mariapia Ponticelli, Filomena Di Donato, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Rosaria Albano, Michele Balia, Davide Cacace, Martina Altieri, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

- a) del provvedimento prot. n. 20313 del 19.5.2021 con il quale l'Azienda Sanitaria ha approvato e/o reso noto l'elenco degli ammessi e degli esclusi alla prova pratica del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 36 Assistenti Amministrativi Cat. C, con il quale l'Amministrazione ha escluso parte ricorrente dalla prosecuzione del concorso pubblico e, quindi, dalla prova orale attribuendo all'elaborato redatto in sede concorsuale un punteggio inferiore a n. 14/20;
- b) della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 36 Assistenti Amministrativi Cat. C, approvata con Deliberazione n. 1035 del 21.6.2021;
- c) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale, allo stato non conosciuto e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'A.S.L. Napoli 2 Nord, di Roberto Caruso, di Valentina Consolazio, di Federica Illuminato, di Marianna Morelli, di Valentina Visconti, di Angela Castaldi, di Mariapia Ponticelli e di Filomena Di Donato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2022 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 36 assistenti amministrativi Cat. C, indetto dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord che si articolava (art. 6 del bando): I) in una prova scritta avente ad oggetto elementi di legislazione sanitaria (nazionale e regionale) del S.S.N. ed elementi di diritto amministrativo, con punteggio minimo di 21/30; II) in una

seconda prova pratica, consistente nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, con punteggio minimo di 14/20; III) nella prova orale sulle materie oggetto della prova scritta, nonché elementi di informatica e verifica della conoscenza, almeno iniziale, della lingua inglese.

Con il ricorso in trattazione è impugnato il provvedimento di non ammissione alla prova orale, per non aver raggiunto il punteggio minimo di 14 per l'accesso alla c.d. prova orale sub III).

L'istante affida il gravame ai motivi di diritto di seguito rubricati: violazione del D.P.R. n. 220/2001 e del D.P.R. n. 487/1994, eccesso di potere per travisamento dei fatti, incongruità e/o illogicità manifesta, ingiustizia manifesta, sviamento e travisamento.

Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento dell'atto di esclusione.

Resiste in giudizio l'A.S.L. che replica nel merito e chiede il rigetto del ricorso. Il T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare con ordinanza n. 1663 del 29.9.2021 per carenza del periculum in mora ex art. 55 c.p.a..

Con ordinanza presidenziale n. 122 del 3.2.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati utilmente graduati, mediante pubblici proclami e pubblicazione degli estremi del ricorso sul sito internet dell'amministrazione sanitaria; la parte ricorrente ha provveduto all'incombente.

Si sono costituiti i soggetti controinteressati che si oppongono all'accoglimento del ricorso.

Dopo ulteriore scambio di memorie e documentazione, all'udienza del 4.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Con un primo ordine di rilievi l'istante censura l'illegittimità dell'azione amministrativa e, in particolare, della nota del 23.4.2021 con cui la commissione di concorso, nel disciplinare lo svolgimento della prova pratica

(non superata dal ricorrente), ha inibito l'utilizzo di codici, leggi, decreti, testi normativi e regolamentari.

Secondo la prospettazione attorea, tale preclusione non sarebbe prevista nel bando di concorso che, per quanto non previsto specificamente, conteneva generico riferimento al D.P.R. n. 220/2001 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale); si obietta che l'art. 12, comma 10, del citato decreto consentirebbe la consultazione di testi di legge e dizionari e, inoltre, tale divieto di utilizzo sarebbe stato introdotto dalla commissione pochi giorni prima dello svolgimento della prova pratica, con conseguente lesione del legittimo affidamento riposto dai candidati nell'utilizzo di testi scritti e con pregiudizio del ricorrente al quale non è stato consentito di avvalersi di strumenti ed ausili previsti dalla normativa di settore.

I rilievi non hanno pregio.

La norma invocata dal ricorrente (art. 12, comma 10, del D.P.R. n. 220/2001: "È consentita la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari") ha ad oggetto la prova scritta in materia di disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale e non la prova pratica - non superata dall'istante - la quale è viceversa disciplinata dall'art. 15 del medesimo decreto, a sua volta implicitamente richiamato dal bando di concorso per il tramite del rinvio al citato decreto (art. 11: "Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D.P.R. 220/2001 ...")

Ebbene, tale art. 15 prevede che "Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti". Il seggio non si è discostato da tale previsione visto che, con l'avversata nota del 23.4.2021, rendeva edotti i partecipanti alla selezione che, durante lo svolgimento della prova pratica, non sarebbe stata consentita la consultazione, e quindi l'introduzione in aula, di "Codici, leggi, decreti dello

Stato o qualsiasi altro testo normativo o regolamentare, libri o riproduzioni parziali di essi, dizionari, opuscoli, appunti di qualsiasi specie e materiale di consultazione a pena di annullamento della prova”.

Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione del D.P.R. n. 220/2001 che all'art. 15 non contempla la facoltà di utilizzo di testi normativi durante la prova pratica del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale.

Neppure si ravvisa la manifesta illogicità ed irragionevolezza della prescrizione ostativa, unici ambiti entro i quali è ammesso il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte discrezionali della commissione esaminatrice, laddove evidentemente si è convenuto che non vi fosse alcuna particolare esigenza di consultare testi o codici, né che occorresse un particolare sforzo mnemonico che potesse impedire ai medesimi di poter sostenere la prova pratica senza l'ausilio di testi scritti, giacché il fine ultimo era quello di valutare il grado di competenza dei candidati; infatti, la suddetta prova non consisteva nella redazione di un tema implicante riproduzione ed analisi di fonti normative, bensì di uno schema di atto deliberativo di adozione del codice di comportamento di un'Azienda Sanitaria che implicava capacità “pratica” di approccio alla funzione (cfr. memoria difensiva dei controinteressati del 3.9.2022). Neppure è predicabile una presunta disparità di trattamento, dal momento che la prescrizione limitativa ha riguardato tutti i candidati i quali sono stati chiamati a confrontarsi sulla prova pratica nelle medesime condizioni, quindi senza potersi avvalere di testi normativi.

Con il secondo profilo di illegittimità l'istante lamenta il difetto di motivazione in quanto il mero punteggio assegnato non consentirebbe di cogliere le ragioni della valutazione negativa avversata in questa sede che, peraltro, viene contestata nel merito in quanto, secondo quanto sostenuto nel ricorso, il candidato avrebbe ampiamente dimostrato le proprie capacità teoriche, come dimostrerebbe l'avvenuto superamento della prima prova scritta.

Le deduzioni non persuadono.

Riguardo al merito delle contestazioni, i rilievi si palesano generici, visto che non risulta specificato per quale ragione la prova pratica avrebbe meritato una valutazione di piena sufficienza.

Non è stata articolata alcuna specifica doglianza né in ordine ai criteri valutativi adottati dal competente seggio né in ordine all'elaborato redatto dal ricorrente. Al riguardo, è costante l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale i giudizi di una commissione esaminatrice, nell'ambito di una procedura concorsuale, alla quale in ultima analisi può ricondursi quella di cui si controverte, sono espressione di una discrezionalità d'ordine tecnico per sua natura infungibile e dunque non sostituibile, né surrogabile da altri accertamenti né di organi diversi né tanto meno eseguiti in relazione a parametri differenti da quelli contemplati dalla normativa di riferimento (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1160/2022). Tale discrezionalità neppure può essere sindacata dal giudice amministrativo al di fuori di strettissimi limiti di evidente errore di fatto ovvero di procedura ovvero di abnormità di risultato valutativo, nella fattispecie non evidenziati.

Infine, la censura riferita al presunto vizio motivazionale collide con il consolidato indirizzo pretorio (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 864/2021), dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui “il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la

graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto ...".

In conclusione, richiamate le svolte argomentazioni, il gravame va rigettato pur potendosi disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite, ad una valutazione complessiva dei fatti di causa e tenuto conto della natura delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere

L'ESTENSORE
Gianluca Di Vita

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO